

VISTO l'Accordo (Rep. n. 5/CU del 19 gennaio 2012, pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale n. 34 del 10 febbraio 2012), sancito ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale».

RITENUTO recepire detto Accordo al fine di procedere a darne puntuale applicazione attraverso le azioni indicate nello stesso.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente preposto al competente Settore.

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato e confermato,

DI RECEPIRE l'Accordo (Rep. n. 5/CU del 19 gennaio 2012, pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale n. 34 del 10 febbraio 2012), sancito ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale».

DI IMPEGNARSI, in relazione ai contenuti di cui alle sopra citate Linee Guida, a darne piena attuazione attraverso, tra l'altro, la costituzione, all'interno dell'Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico, senza oneri aggiuntivi, composto anche da operatori sanitari e da operatori penitenziari e minorili.

DARE ATTO CHE il gruppo di lavoro avrà il compito, in particolare, di elaborare, sulla base delle linee guida esistenti e tenendo conto delle indicazioni degli organismi europei e dell'OMS, un programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13 marzo 2012, n. 81

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza elettrica fino a 1 MW. Recepimento dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE».

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la direttiva 2001/77/CE – recepita in Italia con il D.Lgs. 387 del 29/12/2003 – stabilisce che i singoli Stati membri debbano individuare i propri obiettivi di incremento della quota dei consumi interni lordi da soddisfare con fonti rinnovabili;

— il D.Lgs. 387 del 29/12/2003 individua il procedimento di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

— la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/4/2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili individua vincolanti obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia al 2020, assegnando all'Italia una quota pari al 17%;

— il Ministro dello Sviluppo Economico – d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali – con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 ha approvato le linee guida previste dal comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

— la Regione Calabria, con DGR n. 871 del 29/12/2010, ha dato atto della vigenza nell'ordinamento regionale delle succitate linee guida nazionali;

— la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 22/2/2012 ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante: «Ripartizione fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili e disciplina delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome (c.d. Burden sharing)».

VISTO il D.Lgs. n. 28 del 3/3/2011 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE».

CONSIDERATO CHE l'art. 6, comma 9, del suddetto D.Lgs. 28/2011 prevede che «le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di approvazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino a 1MW elettrico definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'art. 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'art. 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al pre-

sente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto».

RAVVISATA l'opportunità, anche in previsione della imminente approvazione del Decreto Ministeriale c.d. «Burden sharin» di cui in premessa, di estendere la soglia di applicazione della procedura abilitativa di cui all'art. 6 comma 1 del predetto Decreto agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW.

RITENUTO, in analogia a quanto previsto dalla DGR n. 871 del 29/12/2010, che ciascun proponente istanza di autorizzazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili da autorizzare con la procedura semplificata di cui all'art. 6 del d.lgs. 28/2011 – con esclusione degli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida nazionali approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 – debba corredare l'istanza stessa con la seguente documentazione:

a) possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, da attestare anche attraverso autocertificazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria commisurata all'opera richiesta, da dimostrarsi attraverso la presentazione di almeno due referenze bancarie;

c) ricevuta del versamento degli oneri istruttori in favore dell'Amministrazione comunale procedente, nella misura dello 0,03% dell'investimento per come risultante da perizia giurata;

d) documentazione attestante l'essere in regola con gli obblighi di certificazione antimafia;

e) atto di impegno a corrispondere – all'atto di avvio dei lavori – una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, stabilita nella misura massima del 5% del valore complessivo dell'investimento per come risultante da perizia giurata;

f) dichiarazione di avvenuta comunicazione alla Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche, di utilizzo della procedura prevista con la presente determinazione.

RITENUTO ALTRESÌ, in applicazione del succitato comma 9 dell'art. 6 del d.lgs. 28/2011, nelle more della definizione di un catasto energetico regionale, di dover stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni sui titoli abilitativi rilasciati da parte dei Comuni alla Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive Settore Politiche Energetiche – per come segue:

1) è fatto obbligo alle amministrazioni comunali di trasmettere entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno specifica attestazione dei titoli autorizzativi rilasciati nel corso del semestre precedente. Tale attestazione, suddivisa per ciascuna fonte rinnovabile, dovrà riportare relativamente a ciascun impianto autorizzato le seguenti informazioni minime: potenza autorizzata, produzione annua stimata, data di avvio dei lavori inserita nell'istanza di autorizzazione, date di ultimazione dei lavori e di entrata in esercizio inserite nell'istanza presentata ove disponibili;

2) la mancata trasmissione dell'attestazione di cui al punto precedente, riscontrata dall'amministrazione regionale anche con l'ausilio di strumenti di monitoraggio, comporta l'obbligo da parte dell'amministrazione comunale di procedere al versamento in favore dell'amministrazione regionale stessa del 30% degli oneri istruttori già percepiti.

RAVVISATA ALTRESÌ la necessità, anche in previsione della imminente approvazione del Decreto Ministeriale c.d. «Burden sharin» di cui in premessa, di acquisire un quadro complessivo di tutte le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni comunali.

RITENUTO pertanto di dover estendere l'obbligo di trasmissione in capo alle amministrazioni comunali dell'attestazione dei titoli autorizzativi rilasciati nel corso del semestre precedente a tutti gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 28/2011 dalle amministrazioni comunali e contemplati ai paragrafi 11 e 12 delle succitate Linee guida nazionali approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti, formulata a seguito dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità espressa dai Dirigenti preposti.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito accolte e trascritte, di:

— estendere, in attuazione dell'art. 6, comma 9, primo periodo, D.Lgs. 3/3/2011 n. 28, avente ad oggetto «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui al comma 1 dell'art. 6 D.Lgs. n. 28/11 agli impianti di potenza nominale fino a 1MW elettrico;

— stabilire, in analogia a quanto previsto dalla DGR n. 871 del 29/12/2010, che ciascun proponente istanza di autorizzazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili da autorizzare con la procedura semplificata di cui all'art. 6 del d.lgs. 28/2011 – con esclusione degli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida nazionali approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 – debba corredare l'istanza stessa con la seguente documentazione:

a) possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, da attestare anche attraverso autocertificazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria commisurata all'opera richiesta, da dimostrarsi attraverso la presentazione di almeno due referenze bancarie;

c) ricevuta del versamento degli oneri istruttori in favore dell'Amministrazione comunale procedente, nella misura dello 0,03% dell'investimento per come risultante da perizia giurata;

d) documentazione attestante l'essere in regola con gli obblighi di certificazione antimafia;

e) atto di impegno a corrispondere – all'atto di avvio dei lavori – una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, stabilita nella misura massima del 5% del valore complessivo dell'investimento per come risultante da perizia giurata;

f) dichiarazione di avvenuta comunicazione alla Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche, di utilizzo della procedura prevista con la presente determinazione;

— stabilire, in applicazione del comma 9 dell'art. 6 del d.lgs. 28/2011 e nelle more della definizione di un catasto energetico regionale, le modalità di trasmissione delle informazioni sui titoli abilitativi rilasciati da parte dei Comuni alla Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive Settore Politiche Energetiche – per come segue:

1) è fatto obbligo alle amministrazioni comunali di trasmettere entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno specifica attestazione dei titoli autorizzativi rilasciati nel corso del semestre precedente. Tale attestazione, suddivisa per ciascuna fonte rinnovabile, dovrà riportare relativamente a ciascun impianto autorizzato le seguenti informazioni minime: potenza autorizzata, produzione annua stimata, data di avvio dei lavori inserita nell'istanza di autorizzazione, date di ultimazione dei lavori e di entrata in esercizio inserite nell'istanza presentata ove disponibili;

2) la mancata trasmissione dell'attestazione di cui al punto precedente, riscontrata dall'amministrazione regionale anche con l'ausilio di strumenti di monitoraggio, comporta l'obbligo da parte dell'amministrazione comunale di procedere al versamento del 30% degli oneri istruttori già percepiti in favore dell'amministrazione regionale stessa;

— estendere l'obbligo di trasmissione dell'attestazione dei titoli autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni comunali di cui al punto precedente a tutti gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 28/2011 e contemplati ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida nazionali approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;

— demandare al Dipartimento Attività Produttive la predisposizione degli ulteriori atti consequenziali, ivi compresa la predisposizione di idonea modulistica, al fine di rendere pienamente attuativo il presente atto;

— disporre la trasmissione del presente atto all'ANCI, al fine di darne pronta comunicazione alle amministrazioni comunali ricadenti sul territorio regionale;

— pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali*

*Il Presidente
F.to: Scopelliti*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 84

Delibera G.R. n. 266 del 25 maggio 2009 – Commissione Farmaceutica Regionale – Legge Regionale 15 gennaio 2009 n. 1, art. 3 – Rinnovo terna componenti.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— con delibera di G.R. n. 266 del 25 maggio 2009 è stata istituita la Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi della Legge regionale 15 gennaio 2009 n. 1 – Art. 3;

— tale articolo prevede che la Commissione sia costituita da un Dirigente di ruolo del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie che la presiede e da tre farmacisti individuati

congiuntamente dai relativi Ordini Provinciali dei Farmacisti e dall'Associazione dei titolari e dall'Associazione dei non titolari di farmacie;

— con nota prot. n. 1/12 del 23 gennaio 2012, in atti al prot. n. 0042930/Siar del 6/2/2012, la Delegazione per la Regione Calabria della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, a seguito del rinnovo degli organigrammi dei rispettivi Consigli Direttivi per il triennio 2012/2014, sentiti i pertinenti Ordini, ha ritenuto opportuno proporre il rinnovo della terna dei farmacisti componenti la Commissione Farmaceutica Regionale, individuandoli nelle persone di:

- Dott. Giuseppe Bruzzese;
- Dott. Vitaliano Corapi;
- Dott. Vincenzo Defilippo.

ATTESA la necessità di prendere atto della suddetta nota e procedere al rinnovo della terna di farmacisti componenti la Commissione Farmaceutica Regionale, istituita ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 1/2009, così per come proposto dalla Delegazione per la Regione Calabria della Federazione Ordini Farmacisti Italiani.

VISTA la L.R. 15 gennaio 2009 n. 1, art. 3.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

— di rinnovare la terna dei farmacisti componenti la Commissione Farmaceutica Regionale, istituita ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 1/2009;

— di nominare quali Componenti, così come individuati dalla Delegazione per la Regione Calabria della Federazione Ordini Farmacisti Italiani:

- il dott. Giuseppe Bruzzese;
- il dott. Vitaliano Corapi;
- il dott. Vincenzo Defilippo;

— di confermare quale Presidente della Commissione Farmaceutica Regionale, istituita con D.G.R. n. 266/2010, ai sensi della Legge 15 gennaio 2009 n. 1 – art. 3, il Dirigente pro-tempore del competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute o suo delegato.

Svolgerà le funzioni di Segretario, un funzionario del Dipartimento Tutela della Salute;

— di dare atto che la partecipazione ai lavori della Commissione, così come previsto dallo stesso art. 3 della Legge regionale 15 gennaio 2009 n. 1, è a titolo gratuito;

— di autorizzare il Presidente della Giunta regionale ad emanare il relativo decreto in conformità alla presente deliberazione;

— dare mandato al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie dell'esecuzione al presente provvedimento;

— di trasmettere la presente deliberazione agli Ordini Provinciali dei Farmacisti di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, all'Associazione dei titolari ed all'Associazione dei non titolari di farmacia;

— di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della Legge regionale 4/9/2001 n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 marzo 2012, n. 85

Recepimento Accordo di Conferenza Unificata del 5 maggio 2011 «Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo ed in stato di minima coscienza», ai sensi e per gli effetti dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che in data 5 maggio 2011, la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali, ha sancito l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le «Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in Stato Vegetativo ed in Stato di Minima Coscienza» (repertorio atti n. 44/CU).

CHE tale documento è stato elaborato a conclusione dei lavori di una Commissione tecnico scientifica sullo Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza, istituita con DM 12 settembre 2005.

CHE nel citato documento si conviene sia necessario che ciascuna Regione definisca, con atto formale, lo specifico percorso assistenziale da seguire per le persone in condizione di Stato Vegetativo ed in Stato di Minima Coscienza.

RITENUTO pertanto di dover adempiere in merito, recependo l'Accordo di Conferenza Unificata 44/CU del 5 maggio 2011, allegato alla presente Deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa.

VISTO il D.Lgs. 502/1992.

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e ss.mm.ii..

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente preposto al competente Settore.

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato e confermato,

DI RECEPIRE ai sensi e per gli effetti dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, l'Accordo di Conferenza Unificata 44/CU del 5 maggio 2011 concernente le «Linee di indirizzo per

l'assistenza alle persone in Stato Vegetativo e in Stato di Minima Coscienza», allegato alla presente Deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa.

DI DISPORRE che le Aziende Sanitarie Provinciali e le Aziende Ospedaliere, nell'ambito del percorso assistenziale già in atto nei confronti delle persone in condizione di Stato Vegetativo ed in Stato di Minima Coerenza, ottemperino ai contenuti del citato Accordo di Conferenza Unificata.

DI DARE MANDATO al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie per la notifica agli Enti interessati e per la emanazione di eventuali apposite direttive ai fini esplicativi ed attuativi in merito alle disposizioni presenti nell'Accordo recepito con il presente provvedimento.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente e sul sito web tematico.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 marzo 2012, n. 90

P.O. FEP 2007/2013 – Responsabili di Obiettivo Operativo – Istituzione di Posizioni Organizzative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i..

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e s.m.i..

VISTI:

— il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio Europeo del 26 luglio 2007 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP);

— il Piano Strategico Nazionale (PSN), approvato dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 settembre 2007 (atto di repertorio n. 190);

— il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione Europea del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo Europeo per la Pesca FEP;

— il «Vademecum» relativo al Fondo europeo della Pesca (FEP) emanato in data 26 marzo 2007 dalla Commissione Europea;

— la Decisione della Commissione Europea C(2007) 1313 del 28 marzo 2007, che fissa, per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2013 e per ognuno degli Stati membri, la ripartizione annuale degli stanziamenti comunitari del Fondo Europeo della Pesca;

— la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che approva il Programma Operativo FEP 2007-2013;